

La presenza delle donne nella magistratura italiana

L' ammissione delle donne all' esercizio delle funzioni giurisdizionali in Italia ha segnato il traguardo di un cammino lungo e pieno di ostacoli.

Come è noto, l' art. 7 della legge 17 luglio 1919 n. 1176 ammetteva le donne all' esercizio delle professioni ed agli impieghi pubblici, ma le escludeva espressamente dall' esercizio della giurisdizione. L' art. 8 dell' ordinamento giudiziario del 1941 poneva quali requisiti per accedere alle funzioni giudiziarie “essere cittadino italiano, di razza ariana, di sesso maschile ed iscritto al P.N.F.”.

Pochi anni dopo, il dibattito in seno all' Assemblea Costituente circa l' accesso delle donne alla magistratura fu ampio e vivace ed in numerosi interventi chiaramente rivelatore delle antiche paure che la figura della donna magistrato continuava a suscitare: da voci autorevoli si sostenne che “nella donna prevale il sentimento sul raziocinio, mentre nella funzione del giudice deve prevalere il raziocinio sul sentimento” (on. Cappi); che “soprattutto per i motivi adottati dalla scuola di Charcot riguardanti il complesso anatomico-fisiologico la donna non può giudicare” (on. Codacci); si ebbe inoltre cura di precisare che “non si intende affermare una inferiorità nella donna; però da studi specifici sulla funzione intellettuale in rapporto alle necessità fisiologiche dell' uomo e della donna risultano certe diversità, specialmente in determinati periodi della vita femminile” (on. Molè). Più articolate furono le dichiarazioni dell' onorevole Leone, il quale affermò: “Si ritiene che la partecipazione illimitata delle donne alla funzione giurisdizionale non sia per ora da ammettersi. Che la donna possa partecipare con profitto là dove può far sentire le qualità che le derivano dalla sua sensibilità e dalla sua

femminilità, non può essere negato. Ma negli alti gradi della magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possono mantenere quell' equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni"; e che pertanto alle donne poteva essere consentito giudicare soltanto in quei procedimenti per i quali era maggiormente avvertita la necessità di una presenza femminile, in quanto richiedevano un giudizio il più possibile conforme alla coscienza popolare.

Si scelse infine di mantenere il silenzio sulla specifica questione della partecipazione delle donne alle funzioni giurisdizionali, stabilendo all' art. 51 che "tutti i cittadini dell' uno e dell' altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge". Si intendeva in tal modo consentire al legislatore ordinario di prevedere il genere maschile tra i requisiti per l' esercizio delle funzioni giurisdizionali, in deroga al principio dell' eguaglianza tra i sessi, e ciò ritardò fortemente l' ingresso delle donne in magistratura.

Solo con la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 fu permesso alle donne di far parte nei collegi di corte di assise, con la precisazione che almeno tre giudici dovessero essere uomini. La legittimità costituzionale di tale disposizione fu riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 56 del 1958, nella quale si affermò che ben poteva la legge " tener conto, nell' interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purchè non fosse infranto il canone fondamentale dell' eguaglianza giuridica".

Fu necessario aspettare quindici anni dall' entrata in vigore della Carta fondamentale perchè il Parlamento - peraltro direttamente sollecitato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 33 del 1960, che aveva dichiarato parzialmente illegittimo il richiamato art. 7 della legge n.

1176 del 1919, nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicavano l' esercizio di diritti e di potestà politiche - approvasse una normativa specifica, la legge n. 66 del 9 febbraio 1963, che consentì l' accesso delle donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura.

Dall' entrata in vigore della Costituzione si erano svolti ben sedici concorsi per uditore giudiziario, con un totale di 3127 vincitori, dai quali le donne erano state indebitamente escluse.

Con decreto ministeriale del 3 maggio 1963 fu bandito il primo concorso aperto alla partecipazione delle donne: otto di loro risultarono vincitrici e con d.m. 5 aprile del 1965 entrarono nel ruolo della magistratura.

Da quel primo concorso l' accesso delle donne nell' ordine giudiziario ha registrato nel primo periodo dimensioni modeste, pari ad una media del 4% -5% per ogni concorso, per aumentare progressivamente intorno al 10% -20%“ dopo gli anni '70, al 30% - 40% negli anni '80 e registrare un' impennata negli anni successivi, sino a superare ormai da tempo ampiamente la metà.

Attualmente le donne presenti in magistratura sono 3788, per una percentuale superiore al 40% del totale, e ben presto costituiranno maggioranza, se continuerà il *trend* che vede le donne vincitrici di concorso in numero di gran lunga superiore a quello degli uomini. Come è evidente, tale fenomeno è reso possibile dal regime di assunzione per concorso pubblico, tale da escludere qualsiasi forma di discriminazione di genere; esso è inoltre alimentato dalla presenza sempre più marcata delle studentesse nelle facoltà di giurisprudenza. superiore a quello degli uomini.

Dal primo concorso ad oggi il profilo professionale delle donne magistrato è certamente cambiato. Alle prime generazioni fu

inevitabile, almeno inizialmente, omologare totalmente il proprio ideale di giudice all' unico modello professionale di riferimento ed integrarsi in quel sistema declinato unicamente al maschile attraverso un processo di completa imitazione ed introiezione di tale modello, quale passaggio necessario per ottenere una piena legittimazione. Ma ben presto, una volta pagato per intero il prezzo della loro *ammissione*, superando la prova che si richiedeva loro di essere brave quanto gli uomini, efficienti quanto gli uomini, simili il più possibile agli uomini, e spesso vivendo in modo colpevolizzante i tempi della gravidanza e della maternità come tempi sottratti all' attività professionale, si pose alle donne magistrato il dilemma se continuare in una assunzione totale del modello dato, di per sé immune da rischi e collaudata da anni di conquistate gratificazioni, o tentare il recupero di una identità complessa, tracciando un approccio al lavoro, uno stile, un linguaggio, delle regole comportamentali sulle quali costruire una figura professionale di magistrato al femminile. Attraverso percorsi individuali anche molto diversi, dopo una lunga sperimentazione del modello paritario, era diventato ben chiaro che la totale omologazione a quel modello consentiva di diventare dei buoni giudici, ma finiva con il soffocare, fino a renderla invisibile, l' autonoma significazione dell' essere donna giudice e la specificità del suo apporto alla giurisdizione. Ne era derivata una netta scissione tra pensiero e realtà, tra intelligenza ed esperienza, tra essere donne ed essere giudici, sino ad allora rimossa, più che superata.

Attraverso il confronto ed il dibattito questa esigenza personale divenne una consapevolezza collettiva ed una sollecitazione a restituire ad una dimensione anche femminile la pratica del giudicare, a dare voce e senso alla presenza delle tante donne che rendevano giustizia senza che il loro essere donne rivestisse in apparenza una

particolare significazione. Tale consapevolezza ha costituito la tappa fondamentale di un percorso diretto a rendere autonoma e non più dipendente la presenza delle donne in magistratura.

Negli ultimi tempi l'attenzione per le tematiche sollevate dalle donne magistrato è certamente aumentata: se è vero che sino agli anni novanta porre il tema delle pari opportunità in magistratura incontrava atteggiamenti di totale incomprensione da parte dei colleghi, attualmente la questione della differenza di genere è entrata nella cultura della giurisdizione, rendendo opinione diffusa che la valorizzazione della differenza di genere non è soltanto una esigenza di giustizia, ma anche un fattore di funzionamento ed una risorsa del sistema. Ormai da tempo la questione della parità si declina nel senso delle pari opportunità, attraverso l'attività del Comitato per le pari opportunità presso il CSM, la cui costituzione ha segnato l'istituzionalizzazione di tale tematica, e più di recente dei comitati pari opportunità presso i vari distretti di corte di appello e presso la Corte di cassazione.

Il Comitato Pari Opportunità del CSM, organo istituito nel 1992 su sollecitazione dell'Associazione Donne Magistrato in attuazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, è impegnato ad esaminare le multiformi difficoltà che le donne magistrato incontrano nel lavoro ed a formulare proposte sempre più calibrate dirette ad ovviare a dette difficoltà e ad attuare politiche volte ad eliminare le disparità di fatto, da un lato superando le condizioni di lavoro che provocano effetti diversi a seconda del sesso nei confronti di soggetti che pur svolgono le stesse funzioni, dall'altro lato favorendo, anche mediante nuove articolazioni dell'organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e responsabilità professionali. Sollecitato da tale organismo, il CSM ha adottato numerose delibere e circolari in

materia di assegnazioni e tramutamenti di sede, organizzazione del lavoro, formazione.

Il legislatore si è peraltro dato carico di fornire una risposta istituzionale al problema della sostituzione dei magistrati assenti dal servizio per maternità, prevedendo con la legge 13 febbraio 2001 n. 48 un organico aggiuntivo di magistrati distrettuali, destinati a sostituire i magistrati assenti nell'ambito dei vari distretti di corte di appello.

E tuttavia l'evidenza statistica sta ad indicarci che le donne in posizione dirigenziale sono ancora una minoranza esigua: attualmente vi sono 10 presidenti di tribunale su 134, 8 procuratori della repubblica su 141, una sola donna è presidente di corte di appello, nessuna donna è procuratore generale di corte di appello, un solo presidente di sezione presso la Corte di Cassazione è donna, nessun avvocato generale e due soli sostituti procuratori generali su 54 presso la stessa Corte sono donne.

Poiché lo scarto è così forte da non trovare più giustificazione, come in passato poteva ritenersi, nella minore anzianità di servizio, e poiché non è possibile credere che il mero passare del tempo apporterà modifiche significative a tale *deficit*, è necessario innanzi tutto analizzare le cause di tale fenomeno e quindi porre mano a misure di riequilibrio della rappresentanza ed alla elaborazione di progetti organizzativi complessivi diretti a garantire la concreta immissione delle donne in ruoli di responsabilità e di strumenti idonei a determinare un effettivo cambiamento nella mentalità e nella pratica.

In tal senso si muove lo strumento della riserva di quote per l'elezione negli organismi di rappresentanza, già sperimentato in altri Paesi e recepito dall'ANM con una modifica statutaria che assicura la presenza di donne magistrato nelle liste per una quota pari al 40%.

Si tratta di uno strumento importante, ma ancora insufficiente ad

assicurare l'effettiva partecipazione delle donne magistrato alle scelte associative, come è confermato dalla perdurante scarsa presenza delle donne negli organismi di vertice dell'Associazione, forse anche dovuta alla resistenza di una parte delle stesse donne magistrato a revocare ogni delega per rappresentare direttamente le esigenze e le problematiche di genere, in modo da incidere sulle scelte di politica associativa.

E' un percorso lungo e pieno di ostacoli, a causa di radicati pregiudizi che generano ed alimentano le spinte all'esclusione ed all'autoesclusione, benché le donne magistrato abbiano dato eccellente prova nell'esercizio della giurisdizione per capacità tecniche, preparazione professionale ed equilibrio, doti di cui molti ebbero a dubitare al momento di scrivere la Carta fondamentale.

Non è infatti dubbio che la insufficiente valorizzazione della professionalità femminile determini uno spreco di risorse ed una inefficienza del servizio giustizia, del quale tutti, uomini e donne, dobbiamo farci carico, superando quella tendenza all'astrattezza ed all'ideologismo che non consente di percepire l'iniquità della sottorappresentanza politica delle donne e che costituisce ostacolo alla accettazione del principio che l'eguaglianza si realizza soltanto con la partecipazione effettiva di donne e di uomini nei processi decisionali.

Gabriella Luccioli